



Roma, 4/8/2025

Ufficio: DAR/DC- ALP  
Protocollo: 202507215/A.G.  
Oggetto: MIMIT-AgID: Riversamento automatico del domicilio digitale dei professionisti dal registro INI-PEC al registro INAD, ai sensi dell'articolo 6-quater, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Circolare n. 15469

SS  
4.1  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Comunicato congiunto MIMIT-AgID:  
Riversamento automatico del domicilio digitale dei professionisti dal registro INI-  
PEC al registro INAD***

Si informa che, il 29 luglio u.s., il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l'Agenzia per l'Italia Digitale hanno diramato un comunicato congiunto che introduce un'importante novità sul domicilio digitale dei professionisti ([cliccare qui](#)).

Nel rinviare alla circolare ministeriale per ogni utile approfondimento, si osserva quanto segue.

Il comunicato esplicita che, in ottemperanza a quanto statuito dall'art. 6-quater, comma 2, del CAD, il domicilio digitale (PEC) dei professionisti registrati nell'INI-PEC (*Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti*),

comunicato ex lege dall'Ordine professionale ed utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate all'attività professionale, **verrà automaticamente riversato** nel Registro INAD (*Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese*) che, invece, reca l'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e dei professionisti ed enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali.

Per i professionisti, si rimarca, tale processo avverrà direttamente e non richiederà alcuna specifica azione.

Questa disposizione mira a semplificare ulteriormente la gestione del domicilio digitale per i professionisti, garantendo una maggiore coerenza e accessibilità delle informazioni. In pratica, ciò significa che il domicilio digitale del professionista sarà disponibile non solo nel registro dedicato alle imprese e ai professionisti, ma anche nel registro più ampio che include le persone fisiche e altri enti, facilitando le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione e gli altri soggetti.

È interesse del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell'Agenzia per l'Italia Digitale portare all'attenzione di tutti i professionisti iscritti in INI-PEC, in particolare, quanto riportato di seguito:

- ***a norma dell'art. 6-quater, comma 2, del CAD, il domicilio digitale del professionista registrato in INI-PEC è automaticamente trasferito anche nel registro INAD. Si specifica che il primo riversamento in INAD è stato disposto al momento della sua entrata in esercizio e che, successivamente, esso interviene con cadenza quotidiana con riferimento alle nuove iscrizioni nell'INI-PEC;***
- ***ai sensi delle Linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, il domicilio digitale e il nominativo del relativo titolare restano provvisoriamente registrati, senza essere pubblicati, per trenta giorni all'interno dell'INAD, ove è consultabile l'informativa sul trattamento dei dati personali;***
- ***in tale lasso temporale, il professionista iscritto in INI-PEC ha facoltà di modificare il proprio domicilio digitale, eleggendone uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del CAD;***
- ***decorso il termine di trenta giorni, l'Agenzia per l'Italia Digitale provvede alla pubblicazione del domicilio digitale e dei dati ad esso correlati nell'indice INAD (si vedano, sul punto, le apposite Linee guida adottate dall'Agenzia);***
- ***il domicilio digitale così pubblicato su INAD è utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate alla sfera privata e personale del titolare del domicilio, inteso quindi quale persona fisica e non come professionista iscritto in albi, elenchi o registri professionali;***

- ***successivamente alla pubblicazione, il titolare del domicilio ha facoltà, nei modi indicati nelle più volte richiamate Linee guida, di disporre la modifica o anche la cessazione del proprio domicilio digitale sull'indice INAD.***

Si chiede ai Presidenti di ordine di voler garantire la massima diffusione della presente circolare tra gli iscritti.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Andrea Mandelli)